

Penale Sent. Sez. 1 Num. 10599 Anno 2015

Presidente: GIORDANO UMBERTO

Relatore: NOVIK ADET TONI

Data Udiienza: 02/12/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA

nei confronti di:

ROSELLINI ALBERTO N. IL 16/05/1978

avverso la sentenza n. 152/2013 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
ROMA, del 10/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Luigi Hanna Flaminio*
che ha concluso per *il rifiuto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv. *Antonio Gaetano Ferrarone*

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma dichiarava non luogo a procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata nei confronti del Caporal maggiore scelto E.I. Alberto Rosellini, imputato, tra l'altro, del reato di violenza contro un inferiore (capo c, art. 195 c.p.m.p.), qualificando tale fatto come percosse e rilevando la mancanza di Richiesta del comandante di Corpo.

2. Il G.U.P. in base alle dichiarazioni della parte offesa, allieva Maria Teresa Luisa Lentini, riteneva accertato che nella sala mensa, durante la pausa pranzo l'imputato, definito persona manesca, le aveva inferito un forte colpo dietro la spalla senza motivo. Il fatto, tuttavia, era privo di collegamento con episodi di servizio o di disciplina, per cui, non ricorrendo nessuna delle condizioni poste dall'art. 199 c.p.m.p., doveva essere qualificato come percosse, punito con una pena sino a sei mesi, e pertanto procedibile a Richiesta del comandante di Corpo, che non risultava essere stata presentata.

3. Avverso la sentenza di proscioglimento ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale Militare osservando che sussisteva la circostanza della "presenza di militari riuniti per servizio" che rendeva il reato procedibile d'ufficio: sostiene in proposito il ricorrente che la consumazione del pasto in mensa è una delle operazioni giornaliere di Reparto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Come rilevato dal G.U.P., ciò che ha rilievo, per stabilire se la violenza contro l'inferiore si possa considerare lesiva dell'interesse tutelato dalla norma, non è la circostanza che sia stata commessa in un luogo, la mensa, dove si svolge una delle operazioni giornaliere di Reparto, ma l'esistenza di una correlazione col servizio della situazione in cui si è trovato ad agire l'autore del fatto; correlazione che nel capo di imputazione era stata indicata nel servizio di istruttore dell'imputato. Nell'escludere che Rosellini dovesse espletare un incarico all'interno della mensa, il G.U.P. ha inferito logicamente che ricorresse la causa di esclusione prevista dall'art. 199 c.p.m.p..

Inesattamente, nel ricorso è stato posto l'accento sulla circostanza della "presenza di più militari riuniti per servizio", sia perché la consumazione del pasto nella mensa è una facoltà del singolo militare, sia perché comunque questa circostanza non era stata oggetto di contestazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014

